

ACCORDO TERRITORIALE ATTUATIVO DELLA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ

Il giorno **13** del mese di **GENNAIO** dell'anno 2017, presso **CONFPROFESSIONI PIEMONTE** si sono riuniti:

CONFPROFESSIONI, rappresentata da **WALTER CAVRENGHI**

e

FILCAMS CGIL, rappresentata da **MARINELLA MIGLIORINI**

FISASCAT CISL, rappresentata da **CARLA DE STEFANIS**

UILTUCS UIL, rappresentata da **RENATO FOGGETTI**

PREMESSO

- che l'art. 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha previsto che, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi (al netto dei contributi previdenziali), i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione misurabili e verificabili;
- che i commi da 183 a 186 dello stesso articolo prevedono che la suddetta detassazione trovi applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente a quello di percezione delle somme a titolo di premio di risultato, a euro 50.000;
- che il comma 187 dello stesso articolo prevede che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni, le somme e i valori devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali e territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- che l'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 prevede che per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria;
- che il decreto interdisciplinare 25 marzo 2016 disciplina i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali i contratti aziendali o territoriali legano la corresponsione di premi di risultato di ammontare variabile;
- che l'articolo 5 del decreto interministeriale 25 marzo 2016 stabilisce che, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, i contratti collettivi devono essere depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente entro 30 giorni dalla sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del decreto stesso;

- che l'articolo 5, comma 1 del decreto interdisciplinare 25 marzo 2016 stabilisce che le disposizioni di cui all' art. 1, commi 182-191, l. n. 208/2015 si applicano alle erogazioni effettuate nel periodo di imposta 2016 e in quelli successivi.

CONVENGONO:

1. Che a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo i datori di lavoro della Regione **PIEMONTE** che adottano il CCNL degli studi professionali sottoscritto in data 17 aprile 2015 all'interno delle proprie strutture possono applicare la citata normativa di agevolazione fiscale ai lavoratori per le voci retributive corrisposte in relazione ad incrementi di competitività e di produttività.


2. Le Parti firmatarie del presente accordo individuano quali parametri di misurazione degli incrementi di competitività e di produttività i seguenti indicatori:

- Fatturato in valore assoluto e/o in rapporto al numero dei dipendenti;
- Utile o MOL in valore assoluto e/o in rapporto al numero di dipendenti;
- Numero dei clienti;
- Indici di produttività correlati all'introduzione di regimi di orario flessibile, telelavoro e lavoro agile (smartworking);
- Numero delle prestazioni, pratiche, incarichi professionali, progetti e/o commesse affidati alla struttura, considerati nel loro valore assoluto o nel loro valore economico, anche in rapporto al numero dei dipendenti;
- Riduzione dell'assenteismo (inteso come assenze per malattia, escluso il periodo della maternità e patologie oncologiche, e permessi non retribuiti);
- Indici di soddisfazione del cliente, rilevati su dati indicati e definiti tra le parti sociali;
- Indici di rispetto dei tempi di completamento delle prestazioni professionali, di avanzamento lavori e di sviluppo dei progetti.

3. Le strutture individueranno uno o più indicatori di cui al paragrafo precedente, anche in concorrenza tra loro, e applicheranno le agevolazioni fiscali, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, agli importi dei premi di risultato erogati a seguito del raggiungimento di un effettivo miglioramento degli stessi, rispetto al risultato registrato dallo stesso indicatore (o dagli stessi indicatori) in periodi precedenti di uguale durata o rispetto alla media di più periodi precedenti ovvero rispetto al budget pianificato per l'anno preso in considerazione.

Il miglioramento dell'indicatore (o degli indicatori) potrà essere misurato in termini assoluti o percentuali.

La misurazione dell'incremento degli indicatori dovrà risultare da documentazione contabile o altra documentazione che le strutture dovranno conservare ai fini di eventuali verifiche.



Nelle strutture in cui è costituita una RSU/RSA, l'individuazione degli indicatori sarà oggetto di preventivo confronto e condivisione con le rappresentanze aziendali dei lavoratori.

4. La struttura che applica il presente accordo è tenuta ad informare i lavoratori e le parti firmatarie del presente accordo circa:

- il periodo congruo preso a riferimento che non potrà essere inferiore a 3 mesi;
- gli indici di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione utilizzati;
- gli obiettivi al raggiungimento dei quali subordinare l'erogazione del premio;
- la stima del valore medio annuo pro capite del premio relativo al periodo di riferimento e le sue modalità di corresponsione, ivi compresa l'eventualità che il premio venga corrisposto, in tutto o in parte, per scelta del lavoratore, tramite prestazioni di welfare aziendale, ai sensi dell'art. 1, comma 184 della legge 28/12/2015, n. 208 e alle condizioni previste dalla circolare n. 28/E 2016.

5. La comunicazione alle parti firmatarie avverrà mediante compilazione del modello allegato al presente accordo che dovrà essere inviato all'indirizzo piemonte@confprofessioni.eu.


6. Concluso il periodo di riferimento previsto, e nei tempi tecnicamente necessari per la verifica dei risultati, dovrà essere data comunicazione alle parti firmatarie del presente accordo, alla RSU/RSA, ed ai lavoratori informazione scritta sulle risultanze del premio.

7. Le voci retributive erogate a titolo di premio dovranno essere evidenziate in busta paga e l'imposta sostitutiva del 10% troverà applicazione nei limiti previsti dalla normativa vigente per ciascun anno di imposta.

8. Il lavoratore può scegliere di percepire il premio di produttività, interamente o parzialmente, sotto forma di welfare, prestazioni, beni, opere e servizi, erogati anche attraverso il sistema della bilateralità di settore. Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva.

9. Il presente accordo sarà depositato entro 30 giorni dalla sottoscrizione all'ITL di **TORINO** a cura di una delle parti firmatarie.

10. Il datore di lavoro che intenda dare applicazione al presente accordo presso la propria struttura è tenuto a trasmettere all'ITL, e alle OO.SS. parti firmatarie del presente accordo,



la dichiarazione di conformità anteriormente al momento dell'applicazione dell'imposta sostitutiva.

11. Le parti concordano che la vigenza del presente accordo decorra dal 1° gennaio 2016, sino al 31 dicembre 2018 e, se non disdetto entro 90 giorni dalla scadenza, si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno.

12. Al fine di monitorare l'andamento dell'applicazione del presente accordo nelle strutture che applicano il CCNL degli Studi professionali, le parti si impegnano ad incontrarsi con periodicità almeno semestrale e comunque in relazione al numero di comunicazioni pervenute dalle singole strutture. Confprofessioni Piemonte si impegna ad inoltrare alle Organizzazioni Sindacali le comunicazioni di cui al punto n. 5, a mezzo e-mail alle caselle di posta elettronica indicate dalle stesse, con cadenza almeno settimanale in base alla ricezione delle stesse da parte dei datori di lavoro.
Le strutture che volessero adottare indicatori diversi da quelli individuati dalla presente intesa, dovranno sottoscrivere un accordo a livello aziendale. A tal fine le Parti firmatarie si rendono disponibili per il confronto finalizzato al raggiungimento dell'accordo aziendale.

13. Le parti stipulanti dichiarano che il presente accordo è totalmente conforme alle finalità delle norme richiamate in premessa.

Letto, concordato e sottoscritto


CONFPROFESSIONI
DELEGAZIONE REGIONALE



FILCAMS CGIL REGIONALE



FISASCAT CISL REGIONALE



UILTUCS REGIONALE



ALLEGATO**Modello di comunicazione ai dipendenti in merito ai criteri per l'erogazione dei premi di risultato.**


In attuazione dell'accordo collettivo territoriale per il settore degli studi professionali della Regione PIEMONTE, il sottoscritto, legale rappresentante dello/a studio/azienda, con sede in Via/piazza/città....., intende applicare l'imposta sostitutiva del 10%, introdotta dalla legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016) e disciplinata nel dettaglio dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, ai premi di risultato erogati ai propri dipendenti in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, entro i limiti di importo previsti dalla normativa vigente. Saranno osservati i seguenti principi:

- Periodo di riferimento ai fini della misurazione (minimo 3 mesi): dal al
- Periodo confronto ai fini della misurazione dell'incremento dell'indicatore (o degli indicatori):
- Indici di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione utilizzati (selezionare uno o più indici e l'eventuale peso):

Indicatore	Selezione	% incidenza
Fatturato valore assoluto	<input type="checkbox"/>	
Fatturato / n. addetti	<input type="checkbox"/>	
Utile o MOL valore assoluto	<input type="checkbox"/>	
Utile o MOL / n. addetti	<input type="checkbox"/>	
Numero Clienti	<input type="checkbox"/>	
Indici di produttività correlati all'introduzione di regimi di orario flessibile, telelavoro e lavoro agile	<input type="checkbox"/>	
Prestazioni professionali, incarichi, progetti, commesse – pratiche valore assoluto	<input type="checkbox"/>	
Prestazioni professionali, incarichi, progetti, commesse – pratiche valore economico	<input type="checkbox"/>	
Prestazioni professionali, incarichi, progetti, commesse – pratiche valore assoluto / n. addetti	<input type="checkbox"/>	
Prestazioni professionali, incarichi, progetti, commesse – pratiche valore economico / n. addetti	<input type="checkbox"/>	
Riduzione assenteismo (inteso come assenze per malattia e permessi non retribuiti)	<input type="checkbox"/>	
Indice soddisfazione della clientela	<input type="checkbox"/>	
Indice di rispetto dei tempi di completamento delle prestazioni professionali, di avanzamento lavori e di sviluppo dei progetti.	<input type="checkbox"/>	
Totale		100%

- In relazione agli indici selezionati, i premi saranno corrisposti al raggiungimento dei seguenti obiettivi quantitativamente misurabili (es. aumento del fatturato, riduzione assenteismo rispetto al periodo precedente ecc.)
- La misurazione di ciascun indice selezionato avverrà: (indicare documentazione utile per misurare l'effettivo miglioramento del valore degli indici selezionati)
- Importo medio annuo pro capite del premio di risultato:
- Modalità di corresponsione: (indicare l'ammontare del premio e il periodo di erogazione. L'importo può variare in riferimento al raggiungimento, anche parziale, degli obiettivi individuati secondo le proprie priorità)

Data, luogo e firma





Il presente documento sarà inviato alle parti firmatarie dell'accordo territoriale attuativo della detassazione dei premi di risultato nel settore degli studi professionali all'indirizzo piemonte@confprofessioni.eu